



Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci 9 sc. P int. 823 – 80142 NAPOLI

FORMAZIONE CONTINUA
RICHIESTA DI ESONERO DA PRESENTARE E/O INVIARE A MEZZO FAX O E-MAIL
PER
LA RICHIESTA DI ESONERO ANNO 2010

Cognome _____ Nome _____
Data di nascita: _____ Luogo _____ Prov _____
CF _____ Indirizzo: _____
Cap: _____ Citta: _____ Tel _____ cell _____
e.mail _____
N _____ Iscrizione: sez. A sez B
Ente di Appartenenza _____
Via _____
Tel. _____ fax _____ e- mail _____

CHIEDE
ESONERO PER L'ANNO 2010

Dipendente a tempo indeterminato con 35 anni di servizio
Disoccupato Inoccupato Lavoro Part-time
Gravidanza Parto
Grave malattia Infortunio Documentate problematiche personali
Interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale
Trasferimento dell'attività professionale all'estero
Assistenza ai familiari ai sensi della normativa vigente

Data _____

Firma _____

N.B. Il Consiglio dell' Ordine si riserva di regolamentare gli esoneri per gli anni 2011/2012

9.2. Esoneri

Sono esonerati dall'adempimento dell'obbligo formativo quegli assistenti sociali le cui situazioni soggettive costituiscono causa di esonero, così come previsto dall'art. 6 del Regolamento co. 2, 3, 4:

co. 2. Il Consiglio dell'Ordine competente, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:

- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio o documentate problematiche personali;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero.

co. 3. L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento.

co. 4. All'esonero, se parziale, consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità.

Il Consiglio dell'Ordine competente, su domanda dell'interessato, può esonerare altresì nei casi di:

- assistenza ai familiari ai sensi della normativa vigente.
- disoccupazione, inoccupazione, lavoro part-time.
- docenti assistenti sociali, relativamente alle materie di insegnamento. La dispensa dall'obbligo non è però totale; esso infatti residua per l'aggiornamento in materia deontologica e di ordinamento professionale.